

La bozza del dlgs di riforma di Ires e Irpef avvia l'armonizzazione delle voci contabili e fiscali

Bilanci, doppio binario ridotto

Contributi in conto capitale tassati in unica soluzione

DI FRANCESCO SPURIO
E RICCARDO MEZZI

La riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali è uno degli obiettivi più significativi, nell'ambito dei redditi d'impresa, del decreto legislativo di riforma di Irpef, Ires e altri redditi esaminato in preconsiglio dei ministri che interviene mediante la modifica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR in tema di: proventi conseguiti a titolo di contributo, opere di durata pluriennale e alla contabilizzazione delle differenze su cambi. Inoltre, viene rivista la disciplina relativa alle differenze che emergono in caso di cambiamento dei principi contabili applicati dal contribuente e dei diversi regimi di riallineamento, anche con riferimento ai maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie.

In attesa di una loro piena attuazione, la bozza del decreto delegato avvia l'attuazione dei principi espressi dalla legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) al fine di semplificare i criteri per determinare l'imponibile fiscale e i conseguenti adempimenti amministrativi mediante la riduzione delle variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al conto economico civilistico nonché di razionalizzare, semplificare e coordinare il quadro normativo riferito ai diversi regimi di riallineamento delle divergenze contabili e fiscali.

Contributi in conto capitale. La prima fattispecie oggetto di intervento riguarda i contributi in conto capitale, aventi natura di sopravvenienze attive (modifica all'art. 88, comma

3 del Tuir), che vengono imputati a conto economico nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che siano soddisfatte le condizioni previste per il loro riconoscimento. L'intervento normativo uniforma il trattamento fiscale a quello contabile, prevedendo una tassazione in un'unica soluzione, come unica è la percezione del contributo, fermo il principio di cassa mentre in passato potevano concorrere in modo frazionato in quote costanti fino a cinque anni. La novità riguarda anche i contributi corrisposti a fronte dei costi relativi a studi e ricerche.

Opere di durata infrannuale o ultrannuale. Con le modifiche apportate dal decreto sarà possibile adottare criterio della percentuale di completamento per le opere infrannuali se utilizzato per la formazione del bilancio eliminando le variazioni generate dall'adozione del criterio del costo ai soli fini fiscali. Per quanto riguarda invece le opere ultrannuali viene riconosciuta la possibilità di adottare criterio della commessa completata, quindi secondo i costi sostenuti, in alternativa al criterio della valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti che si basa sulla percentuale di completamento. Anche in questo caso il criterio è applicabile solo se adottato ai fini contabili portando all'eliminazione della variazione fiscale in dichiarazione.

Differenze cambio. La derivazione investe anche le differenze cambio, la cui imponibilità/deducibilità, fiscalmente, passa dal realizzo alla valutazione, al pari della contabilità. In particolare, l'iscrizione di poste al tasso di cambio iniziale o sto-

rico viene raffrontato con quello alla data di chiusura dell'esercizio e gli utili e le perdite così determinati assumeranno rilevanza anche fiscale, senza dover necessariamente attendere il realizzo di tali differenze (come nella disciplina previgente ex art. 110, comma 3 del TUIR, ora abrogato, per cui le differenze da valutazioni erano fiscalmente irrilevanti).

Cambiamento dei principi contabili e regimi di riallineamento. Vengono riformati le modalità di accesso ai regimi di riallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali introducendo un trattamento fiscale omogeneo con l'abolizione dei regimi speciali anche al fine di eliminare fenomeni di arbitraggio o di disciplinare fattispecie non previste come, ad esempio, la prima applicazione di principi contabili internazionali (first time adoption) o il passaggio dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali (last adoption). Con la modifica normativa che abroga i regimi di riallineamento particolarmente favorevoli, la disciplina sul tema non rappresenta più un regime di favore, ma avrà essenzialmente un obiettivo di riduzione degli adempimenti e dei relativi oneri amministrativi.

— © Riproduzione riservata —

